



Città di Bellinzona

Statuto Bellinzona Musei

Ente autonomo di diritto
comunale



Indice

Art. 1	Ente comunale	2
Art. 2	Scopo e compiti dell'Ente	2
Art. 3	Mezzi finanziari	3
Art. 4	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	3
Art. 5	Amministrazione dell'Ente	3
Art. 6	Vigilanza sull'operatività gestionale	3
Art. 7	Organi	4
Art. 8	Il consiglio direttivo - Composizione	4
Art. 9	Convocazioni e sedute	4
Art. 10	Compiti e attributi	4
Art. 11	Dimissioni	5
Art. 12	Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) – Competenze	5
Art. 13	Il comitato scientifico	5
Art. 14	Il personale	5
Art. 15	L'ufficio di revisione	5
Art. 16	Scioglimento	5
Art. 17	Entrata in vigore	6

Art. 1 Ente comunale

¹ Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Bellinzona Musei.

² Bellinzona Musei è un ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.

³ Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.

⁴ A Bellinzona Musei possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto.

⁵ A Bellinzona Musei la Città di Bellinzona conferisce a uso gratuito:

- Villa dei Cedri e l'adiacente dépendance;
- la collezione permanente;
- per delega, il patrimonio ricevuto a prestito temporaneo o indeterminato da parte di terzi;
- il patrimonio della Biblioteca;
- i beni mobili di Villa dei Cedri e dell'adiacente dépendance;
- il vigneto di Villa dei Cedri;
- il parco di Villa dei Cedri.

⁶ A Bellinzona Musei sovrintende un consiglio direttivo che nomina il direttore(-ice)/conservatore(-ice) di Bellinzona Musei.

⁷ Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) di Bellinzona Musei è coadiuvato da un comitato scientifico di 5 membri, nominati dal consiglio direttivo su proposta del direttore(-ice)/conservatore(-ice).

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

¹ Bellinzona Musei ha il compito di promuovere e animare la vita culturale della Città di Bellinzona e della Regione, con particolare attenzione alle arti figurative e visive, attraverso il Museo Civico Villa dei Cedri e i suoi spazi, nonché nell'intero comprensorio comunale e con una messa in rete dei diversi eventi nell'ambito delle arti figurative in genere. Definisce una strategia culturale mantenendo un profilo complementare alle altre sedi museali nel Cantone.

² In particolare Bellinzona Musei:

- a) garantisce l'inalienabilità della collezione artistica di proprietà della Città di Bellinzona, salvo casi eccezionali su proposta del direttore(-ice)/conservatore (-ice) e d'intesa con il Municipio;
- b) provvede, per conto del Comune di Bellinzona, su proposta del direttore(-ice)/conservatore (-ice) all'acquisizione di nuove opere d'arte da destinate alla collezione della Città di Bellinzona e all'esposizione al pubblico di opere d'arte, con particolare attenzione al patrimonio in dotazione (di proprietà della Città di Bellinzona);
- c) assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Villa dei Cedri e del suo comparto;
- d) cura l'inventarizzazione e l'adeguata catalogazione dei beni culturali affidatigli;
- e) provvede all'organizzazione di manifestazioni culturali (esposizioni temporanee, conferenze, ecc.) e partecipa collaborando e co-producendo a iniziative promosse da terzi;
- f) sviluppa, dalla propria collezione, lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione, mantenendo rapporti intermuseali nel Cantone e nella confederazione;
- g) collabora con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative e visive con scopi di interesse pubblico;
- h) mette a disposizione del pubblico, per consultazione, la dotazione della Biblioteca, nelle modalità decise dal Consiglio direttivo;
- i) valorizza le opere artistiche e architettoniche presenti nel comprensorio della città di Bellinzona e collabora con altri enti del territorio per la creazione, la promozione e la valorizzazione d'itinerari turistico-culturali.

³ Bellinzona Musei si occupa inoltre della gestione del parco di Villa dei Cedri in sintonia con il Museo e in collaborazione con il Dicastero Opere pubbliche e con il supporto della Fondazione Amici di Villa dei Cedri.

⁴ A Bellinzona Musei compete pure la manutenzione ordinaria di Villa dei Cedri (stabile principale, dépendance adiacente, parco). La manutenzione straordinaria degli stessi oggetti compete al Comune di Bellinzona, proprietario dell'intero complesso. Il Dicastero opere pubbliche e ambiente è competente del coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del comparto.

⁵ Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona concede a Bellinzona Musei l'utilizzo gratuito di quanto indicato al punto 5 e di tutte le attrezzature mobili connesse.

⁶ Per definire i rapporti tra Bellinzona Musei e il Comune di Bellinzona viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

Art. 3 Mezzi finanziari

¹ Per adempiere ai suoi compiti Bellinzona Musei dispone:

- del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
- dei contributi di altri enti pubblici e privati;
- dei mezzi che lo stesso Bellinzona Musei è in grado di ricavare dalla sua attività (entrate mostre, sponsor, locazione strutture, ecc.).

² Entro il 31 agosto di ogni anno Bellinzona Musei trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo. Il Preventivo deve essere accompagnato da un rapporto sulla programmazione di Bellinzona Musei.

³ Entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del mandato di prestazione Bellinzona Musei trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio comunale per approvazione entro il 30 giugno.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹ Il contributo globale assicurato a Bellinzona Musei mediante il mandato di prestazione viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti.

² Bellinzona Musei assume i disavanzi d'esercizio residui.

³ Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di Bellinzona Musei. L'utilizzo dell'eventuali eccedenze è di competenza del consiglio direttivo.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

¹ Bellinzona Musei è amministrato secondo criteri commerciali, con una contabilità propria. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 957 e segg. CO).

² L'esercizio di Bellinzona Musei si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

³ Entro tre mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.

⁴ Entro sei mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza sull'operatività gestionale

¹ I Servizi finanziari del Comune di Bellinzona sono preposti alla vigilanza del mandato, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa di Bellinzona Musei. Su richiesta Bellinzona Musei trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.

² Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, Bellinzona Musei deve trasmettere al Municipio – per il tramite dei Servizi finanziari comunali – il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio

accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri costo – degli indicatori sull'offerta museale e sulla rispondenza del pubblico.

Art. 7 Organi

Gli organi di Bellinzona Musei sono:

- Il consiglio direttivo
- Il direttore(-ice)/conservatore(-ice)
- Il comitato scientifico
- L'ufficio di revisione

Art. 8 Il consiglio direttivo - Composizione

¹ Il consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di nove membri, di cui di diritto:

- 3 membri designati dal Consiglio comunale (tra cui il presidente), su proposta del Municipio
- 2 membri designati dalla Fondazione Amici di Villa dei Cedri
- il presidente del comitato scientifico
- 1 membro designato dall'OTR Bellinzonese e alto Ticino

² La Fondazione Amici di Villa dei Cedri ha la facoltà, in particolare, di contribuire alla gestione artistica e alla gestione della collezione del Museo Civico e di supportare inoltre Bellinzona Musei nel campo dell'attività didattica-culturale e della gestione del parco di Villa dei Cedri.

³ Se di interesse per Bellinzona Musei altri 3 membri possono essere nominati in caso di partecipazione all'Ente di altri enti pubblici e/o privati, ai sensi dell'art. 1 cifra 4 del presente statuto. La competenza decisionale è del consiglio direttivo.

⁴ I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁵ Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un vice presidente e un segretario.

Art. 9 Convocazioni e sedute

¹ Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.

² Il consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un membro dello stesso o il direttore/conservatore lo richiedono.

³ Il consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti almeno 5 membri, esso decide a maggioranza dei presenti.

⁴ In caso di parità di voto decide il presidente.

⁵ Le deliberazioni del consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

⁶ Il direttore/conservatore partecipa alle sedute con diritto di voto consultivo.

Art. 10 Compiti e attributi

¹ Il consiglio direttivo sovrintende alla direzione di Bellinzona Musei ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.

² Il consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:

- emana i regolamenti interni per l'organizzazione di Bellinzona Musei;
- negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
- nomina il direttore(-ice)/conservatore(-ice) e propone al Municipio la nomina del personale previsti dall'organico e ne definisce i compiti e le mansioni mediante un capitolato d'onori;
- convalida la strategia artistica, l'attività museale e le manifestazioni ad essa correlate predisposte dal direttore(-ice) di Bellinzona Musei;

- designa le persone che, con firma collettiva, vincolano Bellinzona Musei verso terzi;
- approvazione dei conti preventivi, del rapporto di gestione, dei conti annuali e del bilancio allestiti dal direttore(-ice) di Bellinzona Musei all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale.

³ Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha proposti. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di proporre un sostituto.

Art. 12 Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) – Competenze

¹ Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) si occupa principalmente dell'ideazione e della realizzazione della programmazione artistica e culturale di Bellinzona Musei.

² Il direttore (-ice)/conservatore(-ice) si occupa del patrimonio artistico in dotazione (conservazione, studio, valorizzazione e sviluppo sotto forma di acquisizioni, depositi, donazioni e lasciti).

³ Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) gestisce gli affari correnti di Bellinzona Musei e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività è coadiuvato dal consiglio direttivo e dalla Fondazione Amici di Villa dei Cedri. Esso rappresenta Bellinzona Musei e istruisce le pratiche di competenza del consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.

⁴ Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Il comitato scientifico

¹ Il comitato scientifico si compone di minimo 5 membri e massimo 7 membri, nominati dal consiglio direttivo su proposta del direttore(-ice)/conservatore(-ice), tra cui il presidente.

² I membri del comitato scientifico sono scelti tra personalità riconosciute in ambito museologico e esperti nel campo delle arti figurative e visive.

³ Il comitato scientifico ha un ruolo consultivo e affianca il direttore(-ice)/conservatore(-ice) nella sua attività.

⁴ Il comitato scientifico viene convocato dal consiglio direttivo su proposta del direttore(-ice)/conservatore(-ice), almeno due volte all'anno.

Art. 14 Il personale

¹ Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) ha un contratto di lavoro di natura privata.

² Lo statuto del personale di Bellinzona Musei già alle dipendente del Comune all'entrata in funzione dell'ente autonomo è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bellinzona e delle sue aziende.

³ L'organo consultivo sulle questioni generali che riguardano i dipendenti e l'organizzazione del lavoro è la Commissione del personale prevista dal ROD.

⁴ Per il personale di nuova assunzione il Consiglio direttivo può far capo a contratti di lavoro di natura privata.

Art. 15 L'ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata dal consiglio direttivo a un ufficio di revisione esterno indipendente.

Art. 16 Scioglimento

¹ Bellinzona Musei può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.

² La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

³ In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Musei e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato con risoluzione municipale no. 4144 del 2 maggio 2018

Approvato dal Consiglio comunale il 25 e 26 giugno 2018

Approvato dal Consiglio di Stato il 24 ottobre 2018